



N. 11
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: Conferimento all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda delle funzioni di Protezione civile

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FULGONI	DARIO
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BERSANII	GIUSEPPE
6	BACCANTI	BERNARDO
7	FREPPOLI	GIUSEPPE
8	TESTA	ALESSIA
9	BELFORTI	MAURIZIO
10	MOSSA	BASTIANINO
11	PALLASTRELLI	DANILO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	TICCHI	FRANCO
2	SARTORI	MARIAPAOLA
3	CAVOZZI	ANTONIO
4	VOLPICELLI	UMBERTO
5	SANTI	CLAUDIO

- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Alle ore 21,15 entra il Consigliere F. TICCHI. I presenti salgono a n.12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con delibera di consiglio comunale n. 5 in data 28.02.2014 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 2000 l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei comuni montani "Alta Val d'Arda" tra i comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca approvandone l'atto costitutivo e lo Statuto;

che ai sensi dell'art. 1 di detto Statuto, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *"Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica."*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."*

Visto l'art.1, comma 530 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett.b) dell'art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L.n.122/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

Visto l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi **anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti**, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

Atteso che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art.7 comma 3, della lr.21/2012, succ. modif., riguardano la **gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione** e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra **l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap**;

Visto che in Emilia Romagna il termine per l'avvio delle gestioni associate è fissato al **31 marzo 2014**. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività **in corso d'anno** (art. 7, comma 4, LR 21/2012 e art.1 LR 23/2013) fatta salva la facoltà per gli enti sopra soglia di chiedere alla Giunta regionale una proroga al 1.1.2015 (art. 30);

Attesa la necessità per i Comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca di avviare la gestione associata delle funzioni di Protezione civile mediante conferimento all'Unione;

Viste:

la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;

la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";

l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;

l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R.11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

Visti gli art.7 e 8 dello Statuto dell'Unione che stabiliscono testualmente:

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. *Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.*
2. *Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:*
 - a) *il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;*
 - b) *il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;*
 - c) *i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;*
 - d) *i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;*
 - e) *le condizioni e i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;*
 - f) *la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso, che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;*

- g) *la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;*
 - h) *le modalità di recesso;*
3. *A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.*

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

1. *Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.*
2. *I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.*
3. *Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno conferito i servizi.*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Con voti unanimi, espressi mediante alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di conferire all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda le funzioni di **Protezione civile** (art.7, co.3, l.r.21/2012 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e) alle condizioni e con i criteri definiti nel documento allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le amministrazioni dei Comuni di Morfasso e Vernasca procedono all'adozione di analoga deliberazione, che verrà recepita da parte del Consiglio dell'Unione;

Di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorreranno tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e a quanto previsto dalla presente deliberazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 della L.R. n. 23/2013 che così recita: "Il termine di cui all'[articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012](#) per l'avvio delle gestioni associate è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno"

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

1 – OGGETTO DEL CONFERIMENTO

OGGETTO DELLA PRESENTE ATTO È L'ATTIVAZIONE DI UN "SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE" PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI DI NATURA CALAMITOSA NONCHÉ DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DA ATTUARE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI PER CUI SI DEBBA ATTIVARE LA PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI ... NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE NAZIONALE E DALLA L.R. 1/2005.

I COMUNI ADERENTI IN PARTICOLARE, DELEGANO ALL'UNIONE DI COMUNI ALTA VAL D'ARDA, L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE ED IL COORDINAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE. A TALE FINE, L'UNIONE DI COMUNI È, ALTRESÌ, DELEGATA AD ISTITUIRE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

I Comuni citati si impegnano:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- alla nomina di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:
 - il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune;
 - la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - la partecipazione a corsi di formazione;
 - la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

L'Unione di Comuni si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di PC, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- all'attivazione di tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione e la gestione del servizio.

L'UNIONE DI COMUNI FORNIRÀ IL PROPRIO SUPPORTO PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SI PREVEDE IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE, OD OPERANTI IN ESSO, CHE SI OCCUPANO DI PROTEZIONE CIVILE ATTIVANDOSI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI. INOLTRE SI PREVEDE DI COSTITUIRE UNA RETE DI VOLONTARIATO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE COINVOLGENDO TUTTI I CITTADINI INTERESSATI.

I CENTRI DECISIONALI DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZE LOCALIZZATE DENOMINATI C.O.C (CENTRO OPERATIVO COMUNALE), DA ATTIVARSI A CURA DEL SINDACO O DELLA PREFETTURA, RESTANO A LIVELLO COMUNALE PRESSO LE SEDI APPPOSITAMENTE ALLESTITE DA CIASCUN COMUNE.

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

L'ambito funzionale del conferimento verrà viene meglio specificato con gli atti di cui all'art. 33, 34 e 35 dello Statuto dell'Unione

Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente documento.

2. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui al punto 1 del presente documento avviene con la decorrenza stabilita al successivo punto 8.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

In relazione alle materie di cui al punto 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonchè gli atti di natura politica.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto al punto 4 del presente documento.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo punto 6 del presente documento.

La rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

3.DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi del punto 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente punto 2 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi di quanto stabilito al punto 1.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio intercomunale vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al servizio indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

4. RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

I proventi delle attività di cui alla presente funzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei comuni. le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Le modalità di riparto della spesa a carico dei Comuni sono stabilite dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del 1° comma dell'articolo 8 dello Statuto e sottoposte agli enti aderenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 dello Statuto medesimo.

Con la stessa procedura, sono definite dalla Giunta dell'Unione le modalità di riparto di particolari spese, progetti o iniziative.

Riguardo alla determinazione della spesa di personale relativa alle funzioni conferite all'Unione, ciascun ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Giunta dell'Unione, d'intesa con gli enti aderenti, adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

La Giunta, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. n. 23/2013 (che dispone il conferimento delle funzioni entro il termine del 31 marzo 2014, ma prevedendone l'effettiva operatività in corso d'anno) e di quelli previsti dalla legge nazionale, assume le decisioni di cui sopra anche in base ad apposito studio di fattibilità, condiviso con i comuni associati

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

5. SEDE

La sede del Servizio Intercomunale sarà decisa dalla Giunta dell'Unione. Possono essere previsti presidi territoriali per la migliore organizzazione del servizio.

6. BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente conferimento utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

7. PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti.

8. DECORRENZA E DURATA DEL CONFERIMENTO – CONTROLLI E GOVERNANCE

La funzione di cui trattasi è conferita all'Unione dal 1° Aprile 2014 assicurandone comunque l'effettiva operatività in corso d'anno ed ha durata indeterminata.

I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della funzione conferita secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

9. RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

10. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente documento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

OGGETTO: Conferimento all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda delle funzioni di **Protezione civile**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale,

VISTA la legge Regionale 24.05.2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.;

VISTA la legge Regionale 21/12/2012 n. 21 "*Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*", successivamente modificata dalla Legge regionale 2013 n. 23 "*Misure urgenti per favorire l'attivazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità Montane*";

VISTO il D.L. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

Esprime, per quanto di competenza, le seguenti valutazioni:

- trattasi di atto organizzativo finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei servizi comunali, nel caso le funzioni di protezione civile, afferenti a scelte discrezionali dell'amministrazione in attuazione della succitata disciplina di legge regionale;
- in punto tecnico appare chiaro che l'ammissibilità e la convenienza della proposta resta assoggettata all'effettivo rispetto dei termini e delle condizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti in materia, oltre che eventualmente espressi nel parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, co. 1 TUEL, nei sensi resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché nel parere rilasciato dal Revisore dei Conti di questo Ente, quanto al rispetto dei limiti di non aggravamento della spesa, sia complessiva che in materia di personale;

Tutto quanto considerato ed alle condizioni sopra indicate, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Castell'Arquato, li 21 marzo 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Noviello

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

" Si prende atto di tale decisione, riservandosi di effettuare gli opportuni stanziamenti sul bilancio comunale 2014 ed eventualmente in quello dell'Unione, tenendo conto dei vincoli in materia di spesa del personale e dei vincoli di finanza pubblica".

Castell'Arquato, li 21 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
dr. Massimo Ampollini

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 11 del 25.03.2014

**IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 31.03.2014 e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -**
